



PARLAMENTO EUROPEO

2009 - 2014

---

*Commissione giuridica*

---

**2012/0360(COD)**

16.10.2013

# **EMENDAMENTI 63 - 90**

**Progetto di relazione**  
**Klaus-Heiner Lehne**  
(PE519.445v01-00)

Modifica del regolamento (CE) n. 1346/2000 del Consiglio relativo alle  
procedure d'insolvenza

Proposta di regolamento  
(COM(2012)0744 – C7-0413/2012 – 2012/0360(COD))

AM\_Com\_LegReport

## **Emendamento 63**

**Eva Lichtenberger**

a nome del gruppo Verts/ALE

### **Proposta di regolamento**

#### **Articolo 1 – punto 7**

Regolamento (CE) n. 1346/2000

Considerando 9 bis

#### *Testo della Commissione*

(9 bis) È opportuno estendere il campo d'applicazione del presente regolamento a procedure che promuovono il salvataggio del debitore economicamente valido, per aiutare le società solide a sopravvivere e dare una seconda opportunità agli imprenditori. Il regolamento andrebbe in particolare esteso alle procedure di ristrutturazione del debitore nella fase di pre-insolvenza, a quelle che mantengono in carica la dirigenza esistente e alle procedure di remissione del debito di consumatori e lavoratori autonomi. ***Non comportando necessariamente*** la nomina di un curatore, ***è opportuno che queste procedure siano*** disciplinate dal presente regolamento se si svolgono sotto il controllo o la sorveglianza di un giudice. ***Con "controllo" si intendono, in questo contesto, anche le situazioni in cui il giudice interviene esclusivamente se adito su ricorso di un creditore o una parte interessata.***

#### *Emendamento*

(9 bis) È opportuno estendere il campo d'applicazione del presente regolamento a procedure che promuovono il salvataggio del debitore economicamente valido, per aiutare le società solide a sopravvivere e dare una seconda opportunità agli imprenditori. Il regolamento andrebbe in particolare esteso alle procedure di ristrutturazione del debitore nella fase di pre-insolvenza, a quelle che mantengono in carica la dirigenza esistente e alle procedure di remissione del debito di consumatori e lavoratori autonomi. ***Tali procedure dovrebbero comportare*** la nomina di un curatore ***ed essere*** disciplinate dal presente regolamento se si svolgono sotto il controllo o la sorveglianza di un giudice.

Or. en

## **Emendamento 64**

**Eva Lichtenberger**

a nome del gruppo Verts/ALE

### **Proposta di regolamento**

#### **Articolo 1 – punto 12**

Regolamento (CE) n. 1346/2000

Considerando 19 bis

*Testo della Commissione*

(19 bis) Le procedure secondarie d'insolvenza possono tuttavia intralciare l'efficiente gestione dell'attivo. Pertanto, il giudice che dispone l'apertura della procedura secondaria deve, su istanza del curatore, poter rinviare o rifiutare l'apertura qualora detta procedura non sia necessaria ai fini della tutela degli interessi dei creditori locali. Ciò si verifica, in particolare, se il curatore acconsente, mediante impegno avente effetti giuridici vincolanti sul patrimonio, a trattare i creditori locali come se fosse stata aperta la procedura secondaria e ad applicare le regole sul grado dei crediti vigenti nello Stato membro in cui è stata chiesta l'apertura della procedura secondaria nel ripartire i beni che si trovano in quello Stato membro. È necessario che il presente regolamento dia facoltà al curatore di assumere tale impegno.

*Emendamento*

(19 bis) Le procedure secondarie d'insolvenza possono tuttavia intralciare l'efficiente gestione dell'attivo. Pertanto, il giudice che dispone l'apertura della procedura secondaria deve, su istanza del curatore, poter rinviare o rifiutare l'apertura qualora detta procedura non sia necessaria ai fini della tutela degli interessi dei creditori locali. Ciò si verifica, in particolare, se il curatore acconsente, mediante impegno avente effetti giuridici vincolanti sul patrimonio, a trattare i creditori locali come se fosse stata aperta la procedura secondaria e ad applicare le regole sul grado dei crediti vigenti nello Stato membro in cui è stata chiesta l'apertura della procedura secondaria nel ripartire i beni che si trovano in quello Stato membro. È necessario che il presente regolamento dia facoltà al curatore di assumere tale impegno *e di stabilire i criteri oggettivi che tale impegno deve soddisfare.*

Or. en

**Emendamento 65**

**Sergio Gaetano Cofferati, Luigi Berlinguer**

**Proposta di regolamento**

**Articolo 1 – punto 14**

Regolamento (CE) n. 1346/2000

Considerando 20 bis

*Testo della Commissione*

(20 bis) È necessario che il presente regolamento garantisca la gestione efficiente delle procedure d'insolvenza relative a società diverse che fanno parte di un gruppo di società. Nel caso in cui siano state aperte procedure d'insolvenza per varie società dello stesso gruppo, tali

*Emendamento*

(20 bis) È necessario che il presente regolamento garantisca la gestione efficiente delle procedure d'insolvenza relative a società diverse che fanno parte di un gruppo di società. Nel caso in cui siano state aperte procedure d'insolvenza per varie società dello stesso gruppo, tali

procedure devono essere opportunamente coordinate. Ai vari curatori e giudici coinvolti dovrebbe pertanto incombere lo stesso obbligo di cooperare e comunicare tra loro che vige per curatori e giudici coinvolti nella procedura principale e nelle secondarie relative allo stesso debitore. Inoltre, e nella misura in cui ciò sia consentito dal diritto fallimentare nazionale, è opportuno che il curatore nominato nella procedura relativa a una società facente parte di un gruppo societario sia autorizzato a proporre un piano di salvataggio nell'ambito della procedura relativa ad un'altra società dello stesso gruppo.

procedure devono essere opportunamente coordinate, **soprattutto al fine di evitare che l'insolvenza di una società del gruppo metta a repentaglio il proseguimento dell'attività delle altre**. Ai vari curatori e giudici coinvolti dovrebbe pertanto incombere lo stesso obbligo di cooperare e comunicare tra loro che vige per curatori e giudici coinvolti nella procedura principale e nelle secondarie relative allo stesso debitore. Inoltre, e nella misura in cui ciò sia consentito dal diritto fallimentare nazionale, è opportuno che il curatore nominato nella procedura relativa a una società facente parte di un gruppo societario sia autorizzato a proporre un piano di salvataggio nell'ambito della procedura relativa ad un'altra società dello stesso gruppo.

Or. it

#### **Emendamento 66**

**Eva Lichtenberger**

a nome del gruppo Verts/ALE

#### **Proposta di regolamento**

##### **Articolo 1 – punto 21**

Regolamento (CE) n. 1346/2000

Articolo 1 – paragrafo 1 – parte introduttiva

#### *Testo della Commissione*

1. Il presente regolamento si applica alle procedure concorsuali giudiziarie o amministrative, comprese le procedure provvisorie, disciplinate dalle norme in materia di insolvenza o ristrutturazione del debito **e in cui**, a fini di **salvataggio**, ristrutturazione del debito, riorganizzazione o liquidazione,

#### *Emendamento*

1. Il presente regolamento si applica alle procedure concorsuali giudiziarie o amministrative, comprese le procedure provvisorie, disciplinate dalle norme in materia di insolvenza o ristrutturazione del debito a fini di **prevenzione della liquidazione**, ristrutturazione del debito, riorganizzazione o liquidazione,

Or. en

**Emendamento 67**

**Eva Lichtenberger**

a nome del gruppo Verts/ALE

**Proposta di regolamento**

**Articolo 1 – punto 21**

Regolamento (CE) n. 1346/2000

Articolo 1 – paragrafo 2 – lettera b

*Testo della Commissione*

b) gli enti creditizi,

*Emendamento*

b) **tutti** gli enti creditizi, **compresi gli enti definiti all'articolo 2 della direttiva 2013/36/UE,**

Or. en

**Emendamento 68**

**Eva Lichtenberger**

a nome del gruppo Verts/ALE

**Proposta di regolamento**

**Articolo 1 – punto 21**

Regolamento (CE) n. 1346/2000

Articolo 1 – paragrafo 2 – lettera c

*Testo della Commissione*

c) le imprese d'investimento che sono disciplinate dalla direttiva 2001/24/CE, come modificata, e

*Emendamento*

c) le imprese d'investimento che sono disciplinate dalla direttiva 2001/24/CE, come modificata e **gli enti oggetto della direttiva 2011/61/UE,**

Or. en

**Emendamento 69**

**Jean-Pierre Audy**

**Proposta di regolamento**

**Articolo 1 – punto 21**

Regolamento (CE) n. 1346/2000

Articolo 2 – lettera b – punto ii

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

**ii) nel caso in cui non sia prevista la nomina di un curatore o il trasferimento in capo a questi dei poteri del debitore, il debitore non spossessato;**

**soppresso**

Or. fr

*Motivazione*

*Risulta singolare chiamare il debitore non spossessato "curatore" nel caso in cui non sia prevista la nomina di quest'ultimo.*

### **Emendamento 70**

**Jean-Pierre Audy**

#### **Proposta di regolamento**

##### **Articolo 1 – punto 21**

Regolamento (CE) n. 1346/2000

Articolo 2 – lettera c

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

c) "giudice", in tutti gli articoli salvo l'articolo 3ter, paragrafo 2, l'organo giudiziario **o altro organo competente di uno Stato membro** legittimato ad aprire una procedura d'insolvenza, a confermare l'apertura o a prendere decisioni nel corso della procedura;

c) "giudice", in tutti gli articoli salvo l'articolo 3ter, paragrafo 2, l'organo giudiziario legittimato ad aprire una procedura d'insolvenza, a confermare l'apertura o a prendere decisioni nel corso della procedura;

Or. fr

*Motivazione*

*È necessario che queste procedure siano trattate da istanze giudiziarie per motivi di gestione indipendente delle medesime.*

### **Emendamento 71**

**József Szájer, Alajos Mészáros**

#### **Proposta di regolamento**

##### **Articolo 1 – punto 21**

Regolamento (CE) n. 1346/2000  
Articolo 2 – lettera g

*Testo della Commissione*

g) "dipendenza", qualsiasi luogo di operazioni in cui il debitore esercita in maniera non transitoria un'attività economica con mezzi umani e con beni;

*Emendamento*

g) "dipendenza", qualsiasi luogo di operazioni in cui il debitore esercita **o ha esercitato** in maniera non transitoria un'attività economica con mezzi umani e con beni;

Or. en

**Emendamento 72**  
**Sergio Gaetano Cofferati, Luigi Berlinguer**

**Proposta di regolamento**  
**Articolo 1 – punto 22**  
Regolamento (CE) n. 1346/2000  
Articolo 3 – paragrafo 1 – comma 1

*Testo della Commissione*

1. Sono competenti ad aprire la procedura d'insolvenza i giudici dello Stato membro nel cui territorio è situato il centro degli interessi principali del debitore ("procedura principale"). Il centro degli interessi principali è il luogo in cui il debitore esercita la gestione dei suoi interessi in modo abituale e riconoscibile dai terzi.

*Emendamento*

1. Sono competenti ad aprire la procedura d'insolvenza i giudici dello Stato membro nel cui territorio è situato il centro degli interessi principali del debitore ("procedura principale"). Il centro degli interessi principali è il luogo in cui il debitore esercita la gestione dei suoi interessi in modo abituale **prima dell'apertura di una procedura di insolvenza o di una procedura provvisoria** e riconoscibile dai terzi.

Or. it

**Emendamento 73**  
**Jean-Pierre Audy**

**Proposta di regolamento**  
**Articolo 1 – punto 22**  
Regolamento (CE) n. 1346/2000  
Articolo 3 – paragrafo 1 – comma 3

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

***Per le persone fisiche che esercitano un'attività commerciale o professionale indipendente il centro degli interessi principali è il luogo in cui si trova la sede principale di attività; per le altre persone fisiche il centro degli interessi principali è il luogo in cui la persona ha la residenza abituale.***

**soppresso**

Or. fr

*Motivazione*

*Non appare necessario prevedere un'eccezione per un'attività professionale indipendente dato che si tratta di un'impresa.*

#### **Emendamento 74**

**Sergio Gaetano Cofferati, Luigi Berlinguer**

#### **Proposta di regolamento**

##### **Articolo 1 – punto 23**

Regolamento (CE) n. 1346/2000

Articolo 3 ter – paragrafo 2

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

2. Se è aperta una procedura d'insolvenza a norma del diritto nazionale in assenza di decisione del giudice, il curatore ***nominato nella procedura esamina*** se lo Stato membro in cui la procedura è pendente è competente ai sensi dell'articolo 3. In caso affermativo, il curatore specifica i motivi della competenza giurisdizionale, in particolare se questa si fonda sull'articolo 3, paragrafo 1, o sull'articolo 3, paragrafo 2.

2. Se è aperta una procedura d'insolvenza a norma del diritto nazionale in assenza di decisione del giudice, ***è affidato comunque alla corte che ha nominato il curatore il compito di esaminare*** se lo Stato membro in cui la procedura è pendente è competente ai sensi dell'articolo 3. In caso affermativo, il curatore specifica i motivi della competenza giurisdizionale, in particolare se questa si fonda sull'articolo 3, paragrafo 1, o sull'articolo 3, paragrafo 2.

Or. it

**Emendamento 75**  
**Cecilia Wikström, Rebecca Taylor**

**Proposta di regolamento**

**Articolo 1 – punto 23**

Regolamento (CE) n. 1346/2000

Articolo 3 ter – paragrafo 2

*Testo della Commissione*

2. Se è aperta una procedura d'insolvenza a norma del diritto nazionale in assenza di decisione del giudice, il curatore nominato nella procedura esamina se lo Stato membro in cui la procedura è pendente è competente ai sensi dell'articolo 3. In **caso affermativo**, il curatore specifica i motivi della competenza giurisdizionale, in particolare se questa si fonda sull'articolo 3, paragrafo 1, o sull'articolo 3, paragrafo 2.

*Emendamento*

2. Se è aperta una procedura d'insolvenza a norma del diritto nazionale in assenza di decisione del giudice, il curatore nominato nella procedura esamina se lo Stato membro in cui la procedura è pendente è competente ai sensi dell'articolo 3. In **tali casi**, il curatore specifica i motivi della competenza giurisdizionale, in particolare se questa si fonda sull'articolo 3, paragrafo 1, o sull'articolo 3, paragrafo 2.

Or. en

*Motivazione*

*This amendment provides a minor technical change. We otherwise support the Commission proposal as it was drafted especially as out of court procedures are often pre-insolvency or rescue procedures. Out-of-court procedures have also been a part of the Regulation since 2002 and have proved successful in some Member States. In addition, out of court procedures are often more attractive for SMEs and micro-entities dealing with local creditors as the costs are much lower. The Commission in its 2011 report on Business Dynamics mentioned that "countries with more efficient out-of-court settlements have lower rate of insolvencies and a higher survival rate" and it is therefore important to retain the Commission proposal.*

**Emendamento 76**  
**Sajjad Karim**

**Proposta di regolamento**

**Articolo 1 – punto 23**

Regolamento (CE) n. 1346/2000

Articolo 3 ter – paragrafo 2

*Testo della Commissione*

2. Se è aperta una procedura d'insolvenza a

*Emendamento*

2. Se è aperta una procedura d'insolvenza a

norma del diritto nazionale in assenza di decisione del giudice, il curatore nominato nella procedura esamina se lo Stato membro in cui la procedura è pendente è competente ai sensi dell'articolo 3. In caso affermativo, il curatore specifica i motivi della competenza giurisdizionale, in particolare se questa si fonda sull'articolo 3, paragrafo 1, o sull'articolo 3, paragrafo 2.

norma del diritto nazionale in assenza di decisione del giudice, il curatore nominato nella procedura esamina se lo Stato membro in cui la procedura è pendente è competente ai sensi dell'articolo 3. In caso affermativo, il curatore specifica i motivi della competenza giurisdizionale, in particolare se questa si fonda sull'articolo 3, paragrafo 1, o sull'articolo 3, paragrafo 2. ***Tale specifica può essere riesaminata da un giudice la cui competenza è rivendicata dal curatore, nei casi in cui esistono conflitti di competenza in base all'articolo 3.***

Or. en

**Emendamento 77**  
**Sergio Gaetano Cofferati, Luigi Berlinguer**

**Proposta di regolamento**  
**Articolo 1 – punto 28 bis (nuovo)**  
Regolamento (CE) n. 1346/2000  
Articolo 20 – paragrafo 2 bis (nuovo)

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

***2 bis. Qualora tra i creditori siano presenti lavoratori dipendenti dell'insolvente, questi godono di un diritto di prelazione rispetto al recupero della loro quota di credito.***

Or. it

**Emendamento 78**  
**Jean-Pierre Audy**

**Proposta di regolamento**  
**Articolo 1 – punto 29**  
Regolamento (CE) n. 1346/2000  
Articolo 20 bis – comma 1 bis (nuovo)

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

***Gli Stati membri predispongono le procedure necessarie ai fini della cancellazione dal registro fallimentare, ad esempio, in caso di saldo dei debiti.***

Or. fr

*Motivazione*

*Occorre prevedere una procedura di cancellazione dal registro fallimentare.*

**Emendamento 79**

**Sergio Gaetano Cofferati, Luigi Berlinguer**

**Proposta di regolamento**

**Articolo 1 – punto 30**

Regolamento (CE) n. 1346/2000

Articolo 21 – paragrafo 1

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

1. Sino a quando non sarà creato il sistema di interconnessione dei registri fallimentari di cui all'articolo 20ter, il curatore chiede che siano pubblicati in qualunque altro Stato membro in cui si trova una dipendenza del debitore, secondo le modalità di pubblicazione previste in detto Stato, l'avviso della decisione di apertura della procedura d'insolvenza e, ove opportuno, la decisione che lo nomina. Tali misure di pubblicità indicano ***l'identità del curatore nominato e precisano se la norma sulla competenza applicata sia quella dell'articolo 3, paragrafo 1, o dell'articolo 3, paragrafo 2.***

1. Sino a quando non sarà creato il sistema di interconnessione dei registri fallimentari di cui all'articolo 20ter, il curatore chiede che siano pubblicati in qualunque altro Stato membro in cui si trova una dipendenza del debitore, secondo le modalità di pubblicazione previste in detto Stato, l'avviso della decisione di apertura della procedura d'insolvenza e, ove opportuno, la decisione che lo nomina. Tali misure di pubblicità indicano ***comunque le informazioni previste dall'articolo 20 bis.***

Or. it

**Emendamento 80**

**József Szájer, Alajos Mészáros**

## **Proposta di regolamento**

### **Articolo 1 – punto 34**

Regolamento (CE) n. 1346/2000

Articolo 29 bis – paragrafo 1

#### *Testo della Commissione*

1. Il giudice adito per l'apertura di una procedura secondaria ***ne informa*** immediatamente ***il*** curatore ***della*** ***procedura principale e dà a questi*** l'opportunità di essere sentito sulla domanda.

#### *Emendamento*

1. Il giudice adito per l'apertura di una procedura secondaria ***apre*** immediatamente ***una procedura locale provvisoria e nomina un*** curatore ***locale provvisorio. Entro un giorno lavorativo il*** giudice ***provvede alla pubblicazione della*** domanda stessa e alla sospensione temporanea del pagamento con effetto immediato nel registro fallimentare. Il giudice ***ne informa immediatamente il*** curatore della procedura principale.

Or. en

## **Emendamento 81**

**József Szájer, Alajos Mészáros**

## **Proposta di regolamento**

### **Articolo 1 – punto 34**

Regolamento (CE) n. 1346/2000

Articolo 29 bis – paragrafo 1 – comma 1 bis (nuovo)

#### *Testo della Commissione*

#### *Emendamento*

***Per garantire l'efficiente gestione del patrimonio, i poteri del curatore provvisorio sono limitati. La cessione dei beni del debitore da parte del curatore provvisorio è soggetta all'approvazione del curatore della procedura principale.***

Or. en

## **Emendamento 82**

**József Szájer, Alajos Mészáros**

## **Proposta di regolamento**

### **Articolo 1 – punto 34**

Regolamento (CE) n. 1346/2000

Articolo 29 bis – paragrafo 2

#### *Testo della Commissione*

2. Su istanza del curatore della procedura principale, il giudice di cui al paragrafo 1 rinvia la decisione di aprire la procedura secondaria o rifiuta di aprirla ***qualora tale*** apertura non sia necessaria ai fini della tutela degli interessi dei creditori locali, ***in particolare quando il curatore della procedura principale ha assunto l'impegno di cui all'articolo 18, paragrafo 1, e vi si attiene.***

#### *Emendamento*

2. Su istanza del curatore della procedura principale ***da presentare entro 3 settimane dalla pubblicazione***, il giudice di cui al paragrafo 1 rinvia la decisione di aprire la procedura secondaria o rifiuta di aprirla ***se il curatore della procedura principale presenta prove sufficienti a dimostrare che l'apertura di tale procedura*** non è necessaria ai fini della tutela degli interessi dei creditori locali.

Or. en

## **Emendamento 83**

**József Szájer, Alajos Mészáros**

## **Proposta di regolamento**

### **Articolo 1 – punto 34**

Regolamento (CE) n. 1346/2000

Articolo 29 bis – paragrafo 2 bis (nuovo) – comma 1

#### *Testo della Commissione*

#### *Emendamento*

***2 bis. Per evitare l'apertura di una procedura secondaria, il curatore della procedura principale può assumere un impegno ("l'impegno") circa il rispetto, nella procedura principale, dei diritti di prelazione di cui avrebbero goduto i creditori locali se fosse stata aperta una procedura secondaria. L'impegno è effettuato nella lingua ufficiale o in una delle lingue ufficiali dello Stato membro in cui avrebbe potuto essere aperta la procedura secondaria. L'impegno è soggetto ai requisiti di forma, se del caso, dello Stato di apertura della procedura locale provvisoria e ha effetti vincolanti***

*sul patrimonio finché non è aperta una  
 procedura secondaria nello Stato membro  
 di cui al paragrafo 1.*

Or. en

**Emendamento 84**  
**József Szájer, Alajos Mészáros**

**Proposta di regolamento**  
**Articolo 1 – punto 34**  
Regolamento (CE) n. 1346/2000  
Articolo 29 bis – paragrafo 2 bis (nuovo) – comma 2

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

*Il giudice di cui al paragrafo 1 proroga la  
 nomina del curatore locale provvisorio  
 affinché partecipi all'attuazione  
 dell'impegno, se necessario per la tutela  
 degli interessi dei creditori locali.*

Or. en

**Emendamento 85**  
**Sergio Gaetano Cofferati, Luigi Berlinguer**

**Proposta di regolamento**  
**Articolo 1 – punto 34**  
Regolamento (CE) n. 1346/2000  
Articolo 29 bis – paragrafo 4

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

4. Il curatore della procedura principale  
 riceve notificazione della decisione di  
 apertura della procedura secondaria e ha il  
 diritto di opporvisi.

4. Il curatore della procedura principale  
 riceve notificazione della decisione di  
 apertura della procedura secondaria e ha il  
 diritto di opporvisi *entro tre settimane  
 dalla ricezione della notifica stessa.*

Or. it

**Emendamento 86**  
**Sergio Gaetano Cofferati, Luigi Berlinguer**

**Proposta di regolamento**

**Articolo 1 – punto 45**

Regolamento (CE) n. 1346/2000

Articolo 42 quinquies – paragrafo 2

*Testo della Commissione*

2. Il giudice che ha aperto la procedura di cui al paragrafo 1, lettera b), la sospende in tutto o in parte se **è provato** che detta sospensione è nell'interesse dei creditori della procedura in questione. **Laale** sospensione può essere ordinata per un periodo massimo di **tre** mesi e prorogata o rinnovata per periodi della stessa durata. Il giudice che ordina la sospensione può chiedere al curatore di prendere tutte le misure necessarie per tutelare gli interessi dei creditori della procedura.

*Emendamento*

2. Il giudice che ha aperto la procedura di cui al paragrafo 1, lettera b), la sospende in tutto o in parte se **il curatore presenta prove sufficienti a dimostrare** che detta sospensione è nell'interesse dei creditori della procedura in questione. **La** sospensione può essere ordinata per un periodo massimo di **due** mesi e prorogata o rinnovata per periodi della stessa durata. Il giudice che ordina la sospensione può chiedere al curatore di prendere tutte le misure necessarie per tutelare gli interessi dei creditori della procedura.

Or. it

**Emendamento 87**  
**Sergio Gaetano Cofferati, Luigi Berlinguer**

**Proposta di regolamento**

**Articolo 1 – punto 45**

Regolamento (CE) n. 1346/2000

Articolo 42 quinquies bis (nuovo)

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

**Articolo 42 quinquies bis**

**Apertura di procedure di coordinamento di gruppo**

**1. I curatori possono promuovere procedure di coordinamento di gruppo dinanzi a qualunque giudice competente per una procedura di insolvenza riguardante una società del gruppo, a condizione che:**

*a) la procedura riguardante la società in questione sia ancora in corso, e*

*b) le società del gruppo aventi il centro degli interessi principali nello Stato membro del giudice adito per l'apertura della procedura di coordinamento di gruppo svolgano funzioni essenziali all'interno del gruppo stesso.*

*2. Qualora per l'apertura della procedura di coordinamento di gruppo siano aditi più giudici, tale procedura è aperta nello Stato membro in cui sono svolte le funzioni di maggiore rilevanza all'interno del gruppo stesso. In tale misura i giudici aditi comunicano e cooperano conformemente all'articolo 42 ter.*

*Qualora non sia possibile individuare le funzioni di maggiore rilevanza, può procedere all'apertura della procedura di coordinamento di gruppo il primo giudice adito, purché siano soddisfatte le condizioni per l'apertura stessa.*

Or. it

**Emendamento 88**  
**Sergio Gaetano Cofferati, Luigi Berlinguer**

**Proposta di regolamento**  
**Articolo 1 – punto 45**  
Regolamento (CE) n. 1346/2000  
Articolo 42 quinquies ter (nuovo)

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

*Articolo 42 quinquies ter*

*Diritti e doveri del coordinatore*

*1. Il giudice che dispone l'apertura della procedura di coordinamento di gruppo nomina un coordinatore. Quest'ultimo è indipendente dalle società del gruppo e dai relativi creditori. Al coordinatore è assegnato il compito di:*

*a) individuare e formulare raccomandazioni procedurali e di merito per la conduzione coordinata delle procedure di insolvenza;*

*b) svolgere la funzione di mediatore nelle controversie tra due o più curatori di società del gruppo; e*

*c) presentare un piano di coordinamento di gruppo che individui, illustri e raccomandi una serie completa di misure rispondenti a un approccio integrato alla risoluzione delle situazioni di insolvenza delle società del gruppo. In particolare, il piano può comprendere raccomandazioni:*

*i) sulle misure da adottare per ripristinare la redditività o la solidità finanziaria del gruppo o di una qualunque delle sue parti;*

*ii) sulla composizione delle controversie infragruppo, con particolare riferimento alle operazioni infragruppo e alle azioni revocatorie;*

*iii) sugli accordi tra i curatori delle società del gruppo insolventi.*

*2. Il coordinatore ha il diritto di:*

*a) essere ascoltato e coinvolto, soprattutto attraverso la partecipazione alle riunioni dei creditori, nell'ambito di qualunque procedura aperta, in particolare, nei confronti di società del gruppo;*

*b) presentare e illustrare un piano di coordinamento di gruppo approvato conformemente all'articolo 42 quinquies quater, paragrafo 3;*

*c) chiedere a qualunque curatore informazioni anche solo potenzialmente utili in sede di individuazione e formulazione di strategie e misure per il coordinamento delle procedure; e*

*d) richiedere una sospensione delle procedure aperte nei confronti di qualunque altra società del gruppo per un periodo non superiore a tre mesi, nonché*

*la cessazione della sospensione stessa.*

Or. it

**Emendamento 89**

**Sergio Gaetano Cofferati, Luigi Berlinguer**

**Proposta di regolamento**

**Articolo 1 – punto 45**

Regolamento (CE) n. 1346/2000

Articolo 42 quinquies quater (nuovo)

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

*Articolo 42 quinquies quater*

*Approvazione del piano di coordinamento di gruppo da parte del giudice*

*1. I curatori nominati per procedure di insolvenza potenzialmente interessate dall'attuazione di un piano di coordinamento di gruppo possono formulare osservazioni sul progetto del piano stesso entro un termine definito dal coordinatore all'atto di presentazione del progetto e comunque non superiore ai quindici giorni lavorativi.*

*2. Il progetto di piano trasmesso al giudice per approvazione è corredato da:*

*a) un documento, predisposto dal coordinatore, che illustri le modalità del rispetto del paragrafo 1;*

*b) le osservazioni ricevute dai curatori al momento della presentazione del progetto di piano; e*

*c) una dichiarazione motivata del coordinatore circa le modalità dell'eventuale integrazione delle osservazioni nel progetto di piano.*

*3. Il giudice approva il piano se accerta che il coordinatore ha rispettato i requisiti formali di cui al paragrafo 2 e all'articolo 42 quinquies ter, paragrafo 1, lettera c).*

**Emendamento 90**  
**Jean-Pierre Audy**

**Proposta di regolamento**  
**Articolo 2 – paragrafo 1**

*Testo della Commissione*

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

*Emendamento*

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea *ed è consolidato con il regolamento che esso modifica entro tre mesi dalla sua pubblicazione.*